

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 10 agosto 2018, n. 137

**D.lgs. n. 152/2006 e smi – Metanodotto di Interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato “Trans Adriatic Pipeline” alla rete Nazionale gasdotti DN 1400 (56”)-DP 75 Bar - Decreto MATTM di compatibilità Ambientale n. 249 del 22/09/2017. “Verifica di Ottemperanza” della prescrizione n. A.11).
Proponente SNAM RETE GAS, corrente in Milano alla Piazza Santa Barbara n. 7.**

**la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché
Dirigente *ad interim* del Servizio VIA-Vinca**

sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata d'intesa con il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, nonché del contributo istruttorio acquisito dalla Commissione Tutela Alberi Monumentali di cui alla L.r. 14/2007 e smi in seno alla stessa Sezione, ha adottato il seguente provvedimento.

VISTI:

- la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”;
- gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;
- l’art. 32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”;
- l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta organizzazione*”;
- la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.

VISTI ALTRESI’:

- il d.lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia Ambientale*” e, segnatamente gli artt. 28 e 29 inerenti al “*Monitoraggio*” ed ai “*Controlli e sanzioni*”;
- il D.M. n. 308/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”.

PREMESSO CHE:

- con D.M. n. 249 del 22/09/2017 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (d’ora in avanti MATTM) decretava la compatibilità ambientale del progetto inerente alla realizzazione del “*Metanodotto di interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti*” che si sviluppa nella Regione Puglia nei territori delle province di

Lecce e Brindisi presentato dalla Società Snam Rete Gas, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1";

- l'art.1 del citato D.M. recante il "*Quadro Prescrittivo*" indicava, differenziandole in due sezioni, 39 prescrizioni alla cui ottemperanza subordinava l'efficacia del medesimo decreto;
- il successivo art. 2 recante le "*Verifiche di Ottemperanza*", individuava l'Autorità Competente preposta all'attività di monitoraggio di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 104/2017 (denominandola "*Ente istruttore*") per ciascuna verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto precedente e indicava la Regione Puglia quale Ente istruttore per 10 delle 39 prescrizioni complessivamente apposte.

CONSIDERATO CHE:

- con nota n. INGCOS/TAPUG/1264/MAR del 20/12/2017, acquisita al prot. regionale n. AOO_089/12560 del 28/12/2017, SNAM RETE GAS (d'ora in avanti SRG) inoltrava la documentazione tecnica per la Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.10), A.11), A.13), A.14), A.15) che veniva caricata sul Portale Ambientale istituzionale regionale;
- ad onta della nota prot. n. 513 del 17/01/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali e del successivo riscontro del MATTM avente prot. n. 1988 del 29/01/2018 (entrambe agli atti d'ufficio) ai cui contenuti si rinvia, la Regione ha provveduto all'istruttoria della prescrizione in argomento poi culminata nel provvedimento dirigenziale n. 36 del 02/03/2018 - regolarmente trasmesso a tutti gli Enti con altra nota prot. n. 2174 in pari data - recante declaratoria di non ottemperanza della medesima prescrizione: in particolare detto provvedimento assegnava alla società proponente un termine di 30 giorni – decorrenti dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso – al fine di superare le criticità rilevate ed emerse nel corso dell'istruttoria. Tale contributo è stato reso dalla Commissione Tecnica Ulivi Monumentali con nota prot. n. 1952 del 26/02/2018 in riscontro alla nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 1172 del 02/02/2018 che individuava quest'ultima quale organo preposto allo svolgimento dell'istruttoria.

RILEVATO CHE:

- a seguito dell'emissione del provvedimento dirigenziale n. 36 del 02/03/2018 recante esito negativo della verifica di ottemperanza della citata prescrizione, SRG, con sua nota del 28/03/2018, (prot. regionale AOO_089/3223 del 29/3/2018), chiedeva "*un incontro interlocutorio al fine di analizzare nel dettaglio la documentazione prodotta ed individuare gli ulteriori elementi ritenuti utili e necessari per la positiva conclusione dell'iter procedimentale di cui trattasi*", in riferimento al contributo tecnico della Commissione, nonché una proroga del termine di 60 giorni del termine indicato dalla Regione. Tale proroga veniva accordata con altra nota della Sezione avente prot. n. 3465 del 05/04/2018;
- in esito all'incontro richiesto e svoltosi con la medesima Commissione in data 11/05/2018 (i cui esiti sono cristallizzati in resoconto agli atti d'ufficio) la SRG, con sua nota prot. n. INGCOS/TAPUG/679/MAR del 30/05/2018 (prot. regionale n. 6020 del 06/06/2018), trasmetteva in formato digitale le integrazioni necessarie all'istruttoria relativa alle verifiche di ottemperanza per le 5 prescrizioni identificate dai nn. A.2), A.7), A.8), A.11) ed A.13). In data 08/06/2018 tale documentazione veniva caricata sul Portale Ambientale;
- *medio tempore*, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto emesso in data 21/05/2018, rilasciava il provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-*quinquies* del DPR n. 327/2001 e smi;
- a fronte delle surriferite integrazioni, con nota prot. n. 6228 dell'11/06/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva supporto alle articolazioni regionali ivi individuate al fine di evadere le citate verifiche demandate alla Regione Puglia;
- con nota prot. n. 13916 del 18/06/2018 (prot. regionale n. 6577 di pari data) la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM, prendendo atto della documentazione trasmessa da SRG, comunicava di essere in attesa di acquisire le definitive determinazioni spettanti alla Regione in qualità di "*Ente istruttore*";

- con altra nota prot. n. INGCOS/TAPUG/843/MAR del 14/06/2018 (prot. regionale n. 6929 del 26/06/2018) la medesima documentazione trasmessa digitalmente veniva trasmessa anche in formato cartaceo.

RILEVATO ANCORA CHE:

- la prescrizione n. A.11) del D.M. n. 249/2017 così integralmente dispone:

“Preso atto della modalità prevista dalla Società Proponente per la salvaguardia con espianto trasporto e reimpianto di tutti gli ulivi presenti all’interno della pista di lavoro, e delle misure di mitigazione adottate per la salvaguardia anche della vegetazione e degli habitat naturali esistenti, che portano ad escludere interferenze con esemplari arborei adulti e specie tipiche del paesaggio ed autoctone, la progettazione esecutiva sia effettuata sviluppando il progetto originario proposto e integrazioni presentate nel corso della presente istruttoria, ovvero: per la gestione delle interferenze con gli ulivi si dovrà comunque fare riferimento:

- *alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013 n. 1417 che aggiorna l’elenco, provvisorio, non definitivo degli ulivi monumentali di cui all’art. 5 (Elenco degli ulivi e uliveti monumentali) della L.R. 14/2007 così come integrata dalla L.R. n. 12 dell’11 aprile 2013;*
- *alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2013, n. 1576 che approva le linee guida relative alle modalità di espianto, trasporto e reimpianto degli ulivi monumentali quali indirizzo per la corretta applicazione delle procedure agronomiche previste a seguito dell’applicazione degli artt. 11 e 13 della L.R. 14/2007, laddove si sia in presenza di ulivi che presentano carattere di monumentalità (Art. 2 della L.R. 14/2007), anche se non ancora inseriti nell’elenco degli ulivi monumentali.*

A tale riguardo si precisa che:

- *la pista di lavoro in corrispondenza degli uliveti dovrà essere dimensionata così come dichiarato dalla Società Proponente in sede di Integrazioni al SIA, ovvero ridotta a 24 metri con allargamenti a 32 m per 50 metri di lunghezza ogni 100 m di percorrenza al fine di ridurre al minimo indispensabile il numero delle piante di ulivo da espiantare;*
- *tutte le aree di messa a dimora e conservazione temporanee degli ulivi espianati durante le attività di cantiere dovranno essere collocate in aree utilizzate a seminativi, limitrofe alla pista di lavoro, così come dichiarato dalla Società proponente in sede di Integrazioni al SIA;*
- *le aree di ricollocazione finale all’interno della pista di lavoro, dovranno corrispondere agli stessi siti di espianto al fine di mantenere i medesimi sestri d’impianto attuali, così come dichiarato dalla Società proponente in sede di Integrazioni al SIA;*
- *per le operazioni di espianto/reimpianto con garanzia di attecchimento, la Società Proponente si dovrà attenere alle prescrizioni contenute nell’Allegato A della L.R. 4/06/2007 n. 14 in analogia al trattamento degli ulivi monumentali. Tutto quanto dichiarato formalmente dalla Società Proponente in riscontro al punto n. 11 della richiesta di integrazioni del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio viene reso prescrittivo;*
- *per la salvaguardia delle aree e degli habitat naturali presenti lungo il tracciato del metanodotto in progetto dovranno essere messe in atto le misure di mitigazione ambientale (tra cui, opere trenchless, preservazione del suolo agrario, raccolta di fiorume, collocazione delle piazzole e delle aree di deposito in ambiti a seminativo), così come dichiarato dalla Società Proponente in sede di Integrazioni al SIA”.*

CONSIDERATO che nella seduta del 3 luglio 2018 la Commissione Tutela Alberi Monumentali si riuniva e rendeva il proprio contributo istruttorio ai fini dell’ottemperanza della prescrizione in argomento (il cui verbale è agli atti d’ufficio), del quale di seguito si riporta un estratto:

1. relativamente al *primo punto* ossia *“la pista di lavoro in corrispondenza degli uliveti è ridotta a 24 metri con allargamenti a 32 m per 50 metri di lunghezza ogni 1000 m di percorrenza”* la Commissione ha consultato le tavole PL-ULI-001, PL-ULI-002, PL-ULI-003 *“Ortofotocarta con ulivi ed alberature di*

pregio” come indicato dalla società nella Relazione di accompagnamento (RE-VOT-007) in cui sono indicati gli uliveti e il tracciato della pista di lavoro.

La Commissione preliminarmente ha evidenziato che nelle suddette tavole non sono indicate le distanze in progressivo delle parti della pista di lavoro interessate dai sopraindicati allargamenti, pertanto si è dovuto procedere, tenuto conto della scala, alla misurazione manuale dei tratti interessati con una riga graduata.

La Commissione ha quindi rilevato che in diversi tratti in cui sono presenti gli uliveti (indicati nella parte superiore della tavola con un tratteggio verde) la pista di lavoro:

- si allarga oltre i 32 m (es. 1° tronco fg 64 part. 164 e 576, fg 54 part. 101 e 287, fg 53 part. 125, fg 43 part. 2-72-73 comune di Vernole, 2° tronco fg 161 comune di Lecce)
- mantiene l'allargamento per oltre i 50 metri di lunghezza (es. 1° tronco fg 64 part. 221 comune di Vernole, 1° tronco fg 9 part. 920-61-97 comune di Castrì di Lecce, 3° tronco fg 5 part. 5-354 del comune di Torchiarolo)
- si riallarga dopo meno di 1000 m (es. 1° tronco fra l'allargamento della part. 576 e quello alle part. 26-445-8 al fg. 64 del comune di Vernole).

Pertanto la Commissione ritiene che la condizione non sia ottemperata.

2. relativamente al *secondo punto* della prescrizione, ossia *“tutte le aree di messa a dimora e conservazione temporanee degli ulivi espantati durante le attività di cantiere dovranno essere collocate in aree utilizzate a seminativi, limitrofe alla pista di lavoro, così come dichiarato dalla Società Proponente in sede di Integrazioni al SIA”* la Commissione ha consultato le 8 tavole denominate SC-DTU-001 *“Messa a deposito temporaneo ulivi”* così come trasmesse in aggiornamento delle precedenti, come indicato dalla società nella Relazione di accompagnamento (RE-VOT-007). La Commissione ha rilevato dalle stesse che le n. 8 aree proposte sono collocate in posizione limitrofa alla pista di lavoro e si presentano al momento dello scatto prive di vegetazione arborea e arbustiva e, in alcuni casi, con segni di lavorazione agronomica.

Pertanto la Commissione, reputando che le aree possano essere definite “seminativi”, ritiene che la condizione sia ottemperata.

3. relativamente al *terzo punto* della prescrizione ossia *“le aree di ricollocazione finale all'interno della pista di lavoro, dovranno corrispondere agli stessi siti di espanto al fine di mantenere i medesimi sestì d'impianto attuali, così come dichiarato dalla Società Proponente in sede di Integrazioni al SIA”* la Commissione ha preso atto della posizione ante-operam degli ulivi interessati dall'espanto/reimpianto come numerati e classificati nelle già citate tavole PL-ULI-001, PL-ULI-002, PL-ULI-003 *“Ortofotocarta con ulivi ed alberature di pregio”*, nonché della volontà della Società di procedere al censimento dettagliato, comprensivo di geolocalizzazione finalizzata all'autorizzazione all'espanto ai sensi della L.144/51 e della L.R. 14/07. La commissione inoltre aveva già rilevato nella seduta del 19/02/2018 che nel documento *“RE-GAU-001”* a pag. 4-5 erano stati illustrati *“Sistemi di tracciabilità delle piante”*, al fine di *reimpiantare* gli ulivi espantati esattamente nel punto originario e quindi lasciare inalterato il sesto di impianto originario.

Pertanto la Commissione ritiene che la condizione sia ottemperata.

4. relativamente al *quarto punto* della prescrizione ossia *“per le operazioni di espanto/reimpianto con garanzia di attecchimento, la Società Proponente si dovrà attenere alle prescrizioni contenute nell'Allegato A della L.R. 4/06/2007 n° 14 in analogia al trattamento degli ulivi monumentali. Tutto quanto dichiarato formalmente dalla Società Proponente in risposta alla richiesta di integrazioni richieste dal MATTM n. 11 viene reso prescrittivo”*, la Commissione aveva già rilevato nella seduta del 19/02/2018 che nel documento RE-GAU-001 *“Indicazioni operative per la gestione degli alberi di ulivo”* al par. 2b, le indicazioni proposte erano redatte in conformità alle linee guida di cui all'allegato A della DGR n. 1576/2013 e valuta positivamente che lo stesso documento è stato integrato con un

Piano di gestione delle irrigazioni come suggerito dalla stessa nella precedente seduta. Relativamente alla mancanza di uno schema temporale delle operazioni di espianto/reimpianto, nella Relazione di accompagnamento (RE-VOT-007) la società dichiara che il cronoprogramma verrà presentato a valle dell'autorizzazione del progetto. A tal proposito la Commissione rammenta che tale elaborato è un elemento necessario affinché la stessa possa rendere il proprio parere nell'ambito del successivo procedimento autorizzatorio di cui alla L. 144/51.

La Commissione ritiene che la condizione sia ottemperata.

5. relativamente al *quinto punto* della prescrizione, ossia che *“per la salvaguardia delle aree e degli habitat naturali presenti lungo il tracciato del metanodotto in progetto dovranno essere messe in atto le misure di mitigazione ambientale (tra cui, opere trenchless, preservazione del suolo agrario, raccolta di fiorume, collocazione delle piazzole e delle aree di deposito in ambiti a seminativo), così come dichiarato dalla Società Proponente in sede di SIA e Integrazioni al SIA”*, la Commissione aveva già rilevato nella seduta del 19/02/2018 che nel documento RE-PRV-001 a pag. 5 e nel documento DL-101 a pag. 39 e ss, ancorché sinteticamente, erano presenti le indicazioni rispettivamente alla *“raccolta del fiorume”* e alla *“preservazione del suolo agrario”*.

La Commissione ha quindi verificato che, lungo il tracciato del metanodotto, le previste misure di mitigazione (*opere trenchless*, inerbimenti e rimboschimenti) di cui alle tavole PL-PRV-001_r2, PL-PRV-002_r2, PL-PRV-003_r2, *“Planimetria catastale con progetto ripristino Vegetazionale 1°, 2° e 3° tronco Melendugno-Lecce”* siano poste a salvaguardia *“delle aree e degli habitat naturali”* indicate nelle tavole PG-SR-001 *“Strumenti di tutela e pianificazione regionale”* e PG-VN-001 *“Carta della vegetazione naturale e habitat”* le quali, rispettivamente, riportano le aree tutelate dagli strumenti regionali di governo del territorio e le aree con presenza di vegetazione naturale e habitat censite dalla società.

La Commissione ha quindi concluso quanto segue:

- a. le opere trenchless (microtunnel) sono posizionate in corrispondenza delle componenti botanico-vegetazionali del PPTR indicate nella tavola PG-SR-001 e delle aree coperte da *“habitat 6220”*, da *“prati e pascoli”* e da *“rimboschimento a conifere”* indicati nella tavola PG-VN-001;
- b. i rimboschimenti e gli inerbimenti sono previsti in corrispondenza delle formazioni arboree ed arbustive naturali (*“Boschi e fasce arboree a dominanza di Quercus ilex”*, *“Macchia bassa a dominanza di Quercus calliprinos”* e *“Fasce arboree a dominanza di Quercus suber”*) e dei restanti *“prati e pascoli”* indicati nella tavola PG-VN-001;

Sono inoltre state rilevate discrepanze fra la tavola PG-VN-001 e le tavole PL-PRV-001_r2, PL-PRV-002_r2 e PL-PRV-003_r2, quest'ultime infatti prevedono ulteriori opere trenchless e un diverso rilievo della cd. *“vegetazione reale”*. Ciò non comporta una modifica delle suddette conclusioni.

Relativamente alla misura di mitigazione *“collocazione delle piazzole e delle aree di deposito in ambiti a seminativo”*, la commissione ha rilevato:

- a. le aree destinate al deposito temporaneo degli ulivi sono in corrispondenza di aree a seminativo come già illustrato al punto 2 rif. tavola SC-DTU-001 *“Messa a deposito temporaneo ulivi”*;
- b. le piazzole e delle aree di deposito indicate nella tavola PG-US-001 *“Uso del suolo”*, con una simbologia approssimativa (pallino colorato), non sono sempre localizzate *“in ambiti a seminativo”* ma in alcuni casi (per es. i depositi temporanei D2, D3, D6, D8, D16) in aree tipizzate ad *“uliveto”*.

Pertanto la Commissione ritiene che la condizione, limitatamente a quest'ultimo aspetto, non sia ottemperata.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Commissione pertanto conclude che la documentazione prodotta dalla SNAM RETE GAS in data 20/12/2017 e successivamente integrata e aggiornata **non permette di determinare favorevolmente l'ottemperanza di 2 su 5 punti costituenti la prescrizione A.11) del D.M. n. 249/2017.**

La Commissione inoltre rileva:

- a. la probabilità che alcune aree di cantiere per il lancio della talpa per la realizzazione del microtunnel possano interferire con aree tutelate per legge ex art. 142 co. 1 lett. c);
- a. le opere di rimboscimento/inerbimento necessiterebbero di volumi e turni irrigui ulteriori calibrati alle condizioni climatiche ed tali da garantire l'attecchimento delle specie messe a dimora;
- b. non solo la scelta delle specie, ma anche la provenienza delle piante da utilizzare per tali interventi deve essere attentamente orientata al fine di porre la massima attenzione alla tracciabilità delle piante utilizzate per in linea con le disposizioni di cui al Decreto 13 febbraio 2018 recante le Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali così come di ogni altra norma atta a prevenire la diffusione della *Xylella fastidiosa*,
- c. sarebbe opportuno prevedere l'installazione di cartelli monitori per segnalare la presenza anche delle aree inerbite in aggiunta a quelle previste per i rimboschimenti (all. 11 al Progetto dei ripristino vegetazionali – “*Specifica tecnica per la realizzazione di rimboschimenti*” pag. 11).”.

Tutto ciò premesso e considerato, e visti

- il D.M. n. 249/2017 del MATTM recante il giudizio favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto da SNAM RETE GAS;
- la prescrizione n. A.11) apposta al citato D.M.;
- il contributo pervenuto innanzi meglio dettagliato;

Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi e del Reg. UE n. 2016/679

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

la Dirigente in intestazione

DETERMINA

- **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
- **di dichiarare** che non sussistono ancora tutte le condizioni per dichiarare ottemperata la prescrizione n. A.11) del Decreto VIA del MATTM n. 249/2017, sulla scorta di quanto deliberato dalla Commissione Tutela Alberi Monumentali nella seduta del 03 luglio 2018 (il cui verbale è agli atti d'ufficio) ed il cui stralcio è riportato nel presente atto;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al MATTM-DG per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, all'Arpa Puglia, all'ISPRA, all'Autorità di Bacino Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ai Comuni di Melendugno, Vernole, Castrì di Lecce, Lizzanello,

Lecce, Surbo, Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Brindisi, alla SNAM RETE GAS, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione ed al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi e dal Reg. UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo;
- b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d) sarà pubblicato sul B.U.R.P..

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e smi, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. n. 1199/1971).

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I funzionari

Avv. Giorgia Barbieri

Rag. Carmen Mafrica

Ing. Ljuba Tornese

**La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
nonché Dirigente *ad interim* del Servizio Via-Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio**